Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato 31 dicembre** | **Numero 307**

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 31 dicembre 1921, n. 1868, *che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, n. 1013, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Legge 22 dicembre 1921, n. 1869, *che reca provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 200.000 come prima assegnazione per provvedere - a carico dello Stato - nei Comuni della provincia di Trapani gravemente danneggiati da alluvioni e frane dell'inverno 1918-19 e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, allo sgombro di frane ed al ripristino del transito lungo le strade comunali interne ed esterne, anche mulattiere, purchè costituiscano l'unico accesso ad abitati;

b) lire 300.000 per concorso straordinario alla provincia di Trapani, per lavori di sgombro e di ripristino di transito lungo le strade provinciali danneggiate dalle alluvioni e dalle frane dell' inverno 1918-19.

L'assegnazione complessiva di L. 500.000 sarà fatta con istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione: « Provvedimenti per il ripristino del transito nelle strade della provincia di Trapani e dei comuni della stessa, gravemente danneggiati dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-919 ».

Lo stanziamento sarà fatto nel detto capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per decreto del ministro del tesoro, con contemporanea diminuzione di eguali somme sugli stanziamenti di altri capitoli di parte straordinaria del bilancio stesso.

Art. 2

I lavori di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 possono essere eseguiti dai Comuni in base a perizia sommaria approvata dal genio civile e con anticipo da parte dello Stato pari ai 9 decimi della spesa, a norma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

La rata di saldo dovuta ai Comuni e il concorso alla provincia di Trapani, saranno corrisposti su certificato di regolare esecuzione rilasciato dal genio civile.

Art. 3.

Per tutte le opere da eseguire a norma dei precedenti articoli, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 4.

Per le opere definitive di sistemazione delle strade provinciali di Trapani rese necessarie dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-919, la Provincia, senza pregiudizio dei concorsi e dei sussidi previsti dalle leggi generali e speciali, per la parte a carico del suo bilancio, è autorizzata a contrarre mutui al tasso di favore del 2 per cento con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare complessivo non superiore a lire 2.900.000.

La differenza degli interessi sarà a carico del tesoro.

La provincia di Trapani formerà entro il 31 dicembre 1921 l'elenco delle strade di cui sopra, da approvarsi dall'ufficio del genio civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 27 aprile 1920, circa la concessione del concorso governativo nelle spese per la costruzione del porto di Livorno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 85;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, delle finanze e della industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata addì 27 aprile 1920 fra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile), da un lato, ed il presidente dell'Ente portuale di Livorno dall'altro, relativamente alla concessione del concorso governativo nella spesa per l'esecuzione delle opere.

Art. 2.

Nel terzo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 85, per la istituzione in Livorno del predetto Ente, dopo la lettera *f*) aggiungere:

« *g*) un membro in rappresentanza del Ministero del tesoro »;

All'art. 4 del menzionato decreto, dopo la lettera *f*) aggiungere:

« *g*) contributo dello Stato nelle spese di esecuzione delle opere di competenza dell'Ente portuale ».

All'art. 9, ultimo comma, dopo le parole: « in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere portuali » sono aggiunte le parole:

« o con la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale è modificato nel modo seguente:

« dette tasse saranno accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione delle dogane, e, quanto alla tassa di cui alla lettera *A*) col procedimento da concordarsi

con l'Amministrazione medesima; quanto alla tassa supplementare di ancoraggio di cui alla lettera *B*) col provvedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale ».

Art. 4

L'art. 8 del citato decreto Luogotenenziale è modificato come segue:

« Le opere contemplate nel progetto di massima 4 dicembre 1916, ed in quello di aggiornamento e di variante 1° dicembre 1919, sono dichiarate di pubblica utilità ».

Alle relative espropriazioni cui provvederà l'Ente portuale, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 13 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli.

L'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'articolo 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale alla approvazione del piano particolareggiato agli effetti del detto articolo. L'Ente compila in contraddittorio degli interessati che non accettarono le indennità offerte o non conclusero alcun amichevole accordo, ed in mancanza con l'intervento di due testimoni, lo stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere. Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art 31 della legge 25 giugno 1895, n. 2359. Ogni eventuale variazione o rettifica alle espropriazioni sarà approvata con lo stesso provvedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, e quelle successive vigenti per i lavori a conto dello Stato.

Le predette disposizioni sono estese in quanto applicabili alle opere occorrenti per la formazione della zona industriale, nonchè alle altre opere, impianti, e stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della zona suddetta. Il progetto di tali opere dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale per tutti gli effetti di legge ha valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

La gestione delle aree di Demanio marittimo concesse all'Ente con l'art. 2, lettera *B*, n. 2 della convenzione 14 dicembre 1918 è estesa alle aree comprese tra il torrente « Calambrone » e il torrente « Chioma », rimanendo determinato il perimetro della zona industriale annessa al porto e di cui è affidata all'Ente la gestione, a tutta la zona compresa fra i limiti seguenti:

« A sud, dalla linea retta che, partendo dallo spigolo nord-ovest della nuova Darsena Pisa, e seguendo la direzione di maestro, raggiunge il mare; a nord, del fosso del « Calambrone »; a levante, dal fosso dei « Navicelli » incluso; a ponente dalla linea del litorale ».

Detta zona industriale è dichiarata aperta agli effetti del dazio consumo.

Art. 6.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgessero entro la zona industriale, ed a quelli che ivi si ampliassero e trasformassero, saranno estese in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate nelle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911 n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art 7.

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate per gli esercizi finanziari dal 1921-922 in poi, le somme occorrenti di anno in anno per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 2 della convenzione suppletiva 27 aprile 1920.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, *che proroga il termine stabilito dall'art 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, per il funzionamento della Direzione generale unica dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1921, n. 894, relativo all'ordinamento dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art 2 del R. decreto 7 luglio 1921, n. 894 per il funzionamento della Direzione generale unica dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi. è prorogato sino alla fine dell'esercizio finanziario 1921-922, rimanendo limitate le attribuzioni

di detta Direzione ai servizi relativi al grano, allo zucchero ed alla liquidazione delle rimanenze di merci varie.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1922 i servizi degli approvvigionamenti e consumi provvederanno esclusivamente alle operazioni stralcio dipendenti dalla gestione svoltasi fino a tutto giugno 1922.

Art. 3.

Con la fine dell'esercizio 1921-922 sarà chiuso il conto corrente aperto presso gli Istituti di emissione per il servizio degli approvvigionamenti e dei consumi, in relazione al disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916 n 926.

Le entrate derivanti dalle operazioni di stralcio, di cui al precedente art. 2, saranno versate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo della parte straordinaria, dello stato di previsione dell'entrata, e tutte le spese di qualsiasi natura, dipendenti dalle operazioni medesime, e dal funzionamento dei relativi servizi, saranno imputate a capitoli da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Con la fine dell'esercizio 1921-922 resta soppressa la Ragioneria dei servizi degli approvvigionamenti e consumi, instituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, ed abolito il relativo posto di ragioniere capo.

Tutte le funzioni contabili inerenti alle operazioni di stralcio di cui all'art. 2 del presente decreto, saranno disimpegnate dalla Ragioneria del Ministero delle finanze.

Art. 5.

La liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi sino a tutto l'esercizio 1921-922, anche agli effetti del rendiconto da presentare al Parlamento, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135, è affidata al Ministero del tesoro, che provvederà al riguardo per mezzo del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra di cui al R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093.

Art. 6.

Per il disimpegno delle funzioni contabili di cui all'art 4 e per la esecuzione dei lavori inerenti alla liquidazione di cui all'art. 5 il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, comandato presso l'attuale ragioneria degli approvvigionamenti e dei consumi è trasferito, pur restando a far parte dei ruoli d'origine, a partire dal 1° luglio 1922, e nei limiti del bisogno, rispettivamente alle dipendenze del Ministero delle finanze e di quello del tesoro.

Art. 7.

Il Comitato di revisione, istituito dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, è soppresso col 30 giugno 1922.

Art. 8

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di approvvigionamenti e consumi non contrarie al presente decreto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, saranno approvate le norme occorrenti, per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 31 dicembre 1921, n. 1876, *riguardante la proroga per tutte le Borse del Regno, al 4 gennaio 1922, della liquidazione fine dicembre 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 della legge 26 marzo 1913, numero 272 e 33 del regolamento approvato con R. decreto del 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto 30 settembre 1913, n. 1110 con cui viene approvato l'orario unico delle Borse di commercio del Regno;

Vista la lettera 30 dicembre 1921 con la quale la Camera di commercio di Roma, anche a nome di tutte le altre Borse di commercio del Regno, chiede che la liquidazione della fine di dicembre, in vista delle eccezionali contingenze del momento, abbia luogo al giorno 4 gennaio 1922;

Ritenuta la opportunità di concedere quanto sopra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La liquidazione di fine dicembre 1921 che avrebbe dovuto aver luogo il 31 dicembre 1921 è prorogata al 4 gennaio 1922 per tutte le Borse del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.